

**PORTO DI SPERLONGA
REGOLAMENTO**

TITOLO I NORME GENERALI

Premessa

Ai fini del presente Regolamento sarà indicato come:

- Autorità Marittima: Capitaneria di porto di GAETA;
- Società: "PORTO DI SPERLONGA s.r.l. titolare della concessione ed affidataria della struttura
- Utente: la persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà di un'imbarcazione da diporto ,cui risulti assegnato l'ormeggio ed usufruisca dei servizi portuali

ARTICOLO 1

Sfera di applicazione

L'osservanza del presente Regolamento interno redatto dalla "PORTO DI SPERLONGA s.r.l." è obbligatoria per tutti i frequentatori e gli utenti che fruiscono, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei posti ormeggio, rientranti nell'ambito del porto.

ARTICOLO 2

Modifiche al Regolamento

La "Società" si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di aggiornare, integrare, e modificare il presente Regolamento al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del porto. E' peraltro facoltà della Società emanare apposite disposizioni per la migliore gestione portuale.

ARTICOLO 3

Pubblicità ed osservanza

La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione, e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale, per il solo fatto che essi accedano ed usino il porto, è da ritenersi dagli stessi accettato. Ciascun utente ne prenderà piena visione ed ha facoltà di richiederne alla Direzione copia.

Nello spirito del presente Regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utenti nonché i rapporti con l'Autorità Marittima, o con gli altri organi dello Stato interessati.

Gli armatori ed i componenti gli equipaggi del naviglio da diporto che utilizzano i servizi del porto, oltre a rispettare le norme del presente Regolamento che come sopra indicato si intendono accettate per il solo fatto di utilizzarli, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile e della Navigazione, per quanto applicabili.

ARTICOLO 4

Obblighi della "Porto di Sperlonga s.r.l."

La Società è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

1. Ancoraggio;
2. Meteorologia;
3. Ascolto radio sul canale 9 della banda VHF/FM per l'assistenza all'utenza nautica dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
4. Illuminazione pubblica dell'approdo e segnalazioni;
5. Erogazione dell'acqua non potabile;
6. Pulizia di banchine, moli e pontili;
7. Servizi igienici, docce, spogliatoi;
8. Servizi di lavanderia;
9. Manutenzione ordinaria di impianti, arredi ed opere portuali;
10. Manutenzione ai sistemi computerizzati delle torrette di distribuzione;
11. Altri servizi tecnico-portuali che Porto di Sperlonga s.r.l. o le competenti Autorità ritengano necessari o utili al buon funzionamento del porto;
12. Collegamento Wi-Fi.

L'uso di tali servizi, alcuni dei quali a pagamento, è rigorosamente riservato ai titolari di contratto di ormeggio. Eventuali altri servizi quali forniture di bordo, assistenza tecnico - amministrativa, varo, alaggio, sosta, rimessaggio, riparazioni ed altre prestazioni particolari "a domanda" devono essere compensate con i prezzi che di volta in volta saranno contrattati tra l'Utente e la "Società".

Il porto è gestito direttamente dalla Porto di Sperlonga s.r.l. che potrà disporre l'affidamento di taluni servizi a terzi. La Società, emanerà anche eventuali disposizioni generali e particolari che regolino l'espletamento di ogni singolo servizio e relativi sistemi d'uso e potrà apportare modifiche alle tariffe a gennaio di ciascun anno per quello successivo.

Ferme restando le attribuzioni e prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Società controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito dell'Approdo Turistico, emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

Essa persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale, sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società abbia disposto l'affidamento per specifiche attività.

ARTICOLO 5

Personale dipendente

La "Società" provvede alla gestione del porto con personale al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dal personale stesso, il quale è munito di particolare segno distintivo, stabilito dalla "Società".

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere. La "Società" provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la "Società" determina di gestire direttamente.

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui al presente articolo, saranno immediatamente comunicate alla "Società" che, in caso d'infrazione al presente Regolamento, a norme di Legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la "Società" potrà adottare i provvedimenti particolari a carico degli utenti ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle procedure di sicurezza.

ARTICOLO 6

Divieto di svolgere attività commerciali

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del porto, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto, predisposte ed autorizzate dalla "Società" e comunque al di fuori delle eventuali aree da questa appositamente destinate allo scopo.

TITOLO II ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 7

Posti di ormeggio e Tariffe

Le zone di ormeggio, sono divise in funzione delle classi e categorie delle imbarcazioni. Ogni singolo ormeggio viene identificato mediante numero progressivo in relazione alla banchina o al pontile di riferimento, come indicato nella planimetria generale dell'approdo e nelle tariffe che si trovano nei locali della Direzione a disposizione dei clienti.

La società si riserva inoltre di ridefinire il numero, le classi e la distribuzione dei posti barca al fine di assicurare la migliore rispondenza dell'approdo alle richieste di ormeggi che si dovessero manifestare nel tempo.

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.).

In sintesi, per "effettivo ingombro" si deve intendere la lunghezza e larghezza "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tal fine, le imbarcazioni sono divise in classi, ed ogni classe godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

La "Società" si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata in occasione di manifestazioni nautiche sportive o per esigenze di carattere locale.

La vendita a terzi dell'unità, non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggi medesimo.

L'accesso agli ormeggi ed ai pontili è riservato:

- Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- Al personale dipendente o fiduciario della Società;
- Al personale autorizzato dalla Società ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- Alle persone espressamente autorizzate dalla Società.
- Il camminamento sulla banchina adiacente i moli di sopraflutto e sottoflutto è consentito al pubblico dalle 8 alle 23

Le operazioni di entrata ed uscita delle imbarcazioni dal porto sono consentite nelle ore prescritte al punto 7.1 del contratto di ormeggio. fatte salve quelle dedite alla pesca professionale. In caso di comprovata necessità potranno essere autorizzate dalla "Società" preventive deroghe che non oltrepassino le ore 23 ed in tali casi andrà corrisposta una particolare indennità per l'intervento del personale della "Porto di Sperlonga".

Decorso un periodo di 15 giorni dal ricevimento della fattura e/o degli atti relativi, ovvero dal termine del contratto - sia per mancato rinnovo che per qualsiasi altro motivo - in caso di mancato pagamento di corrispettivi comunque dovuti, senza bisogno di preavviso o costituzione in mora, la Società può esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 C.C. ed allocare a terra nell'ambito dei propri impianti o presso altre strutture l'imbarcazione dell'Armatore, addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 8

Identificazione e rispetto del posto d'ormeggio assegnato

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il Pontile o Banchina e con numerazione progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile. Ciascun utente non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto di ormeggiarsi altrove. In tal caso la Direzione procederà a spese dell'interessato al disormeggio ed all'ormeggio al posto assegnato.

E' fatto divieto agli utenti, di cedere, sublocare a terzi l'uso anche temporaneamente dell'ormeggio assegnato, o di scambiare i posti barca. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.

I titolari di diritto d'ormeggio potranno concordare con la Direzione eventuali diverse fruizioni del proprio posto barca.

Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola unità; qualora l'utente attracchi al proprio posto di ormeggio due o più unità, ancorchè di dimensioni consentite, la Società provvederà alla rimozione delle unità non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all'operazione, nonché eventuali danni maggiori. Per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti delle norme che regolano gli ormeggi, anche nel caso di barche in transito, la "Società", salvo maggiori e più gravi provvedimenti qualora l'utente non ottemperi all'invito suo o dei suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche il pagamento delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

Dopo un periodo di giorni 15 dalla notifica degli atti relativi, in caso di inadempienza nel pagamento dei diritti portuali, la "Società" si riserva la possibilità di alare l'unità richiedendone le spese al proprietario.

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nell'approdo turistico e dall'uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo di "PORTO DI SPERLONGA".

ARTICOLO 9

Registro dell'utenza portuale

La Società manterrà presso i propri uffici un'apposita registrazione, con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L'utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione.

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche.

Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore della "Società".

ARTICOLO 10

Unità in transito

Ai sensi dell'art. 7 della Concessione Demaniale sono riservati al transito posti ormeggio nella misura pari ad 1/10 del totale, come indicati nella planimetria generale dell'approdo esposta nei locali della Direzione. La Società si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dimensionali e la collocazione di detti posti in transito al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo.

Nella citata planimetria è inoltre appositamente identificato un tratto di banchina di ml. 12 per le necessità dell'Amministrazione Marittima ai fini S.A.R.

Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di contratto continuato di ormeggio, intendono utilizzare il porto, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato dalla Direzione fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nel contratto di ormeggio da stipularsi all'atto dell'arrivo.

A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle unità in transito devono corrispondere le tariffe stabilite dalla Società.

ARTICOLO 11

Assenza superiore a 24 ore

L'utente che si assenti con l'imbarcazione per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, ove lo ritenga opportuno, la località che intende raggiungere, l'avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 20.00. Ove l'utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il suo posto di ormeggio, potrà farlo esclusivamente in favore della "Società" senza alcuna rivalsa.

ARTICOLO 12

Governo dell'unità in porto

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendano necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione del porto.

In caso di urgenza in assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Le Unità con pescaggio non superiore ai metri 1,10 possono accedere ai rispettivi posti di ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale.

Le Unità con pescaggio superiore, e comunque nei limiti dell'agibilità portuale, al loro primo ingresso, debbono attendere in avanzporto le disposizioni della Società. Tali disposizioni dovranno poi sempre essere rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata ed uscita dal porto.

ARTICOLO 13

Divieti ed obblighi degli utenti

Nell'ambito del porto sono vietati la pesca, i bagni di mare, ed a meno di 200 metri dall'imboccatura, la navigazione a vela, il canottaggio, le attività sportive in genere.

Gli utenti sono obbligati al rispetto delle norme dettate dal codice della Navigazione ed alle ordinanze della competente Autorità, per zone di sicurezza rotte di accesso e di uscita dall'Approdo Turistico.

Tutte le unità in ingresso ed in uscita dal porto debbono tenere una velocità di sicurezza (comunque non superiore a 2 nodi in condizioni di calma) per non pregiudicare la sicurezza del traffico portuale e degli ormeggi nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare; solo le unità addette al servizio del Porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità consentita.

E' vietato a tutti i mezzi nautici di transitare ed ormeggiare in modo da intralciare le altrui manovre o d'impedire l'agibilità e la banchina riservata alla sosta per il rifornimento di carburante.

Non è consentito l'ingresso nel porto, via terra o via mare, di alcun mezzo mobile oltre quelli espressamente autorizzati dalla Società.

E' vietato tirare a secco e depositare imbarcazioni e natanti in tutto l'ambito portuale, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione del porto.

Sono vietate le operazioni di alaggio e varo delle unità sulla banchina predisposta alle operazioni di rifornimento carburante.

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga da essi arrecato.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per il modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi e cime. La Direzione potrà comunque far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per fare rinforzare gli ormeggi.

All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Durante il periodo Giugno - Settembre è vietato mettere in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica di batterie. Per il restante periodo dell'anno il divieto permane limitatamente dalle ore 21,00 alle ore 08,00.

Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area predisposta dalla Direzione.

E' vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi o riparazioni, salvo espressa autorizzazione scritta della Direzione del porto.

E' vietato ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree, non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

E' vietato qualsiasi tipo di lavaggio con detersivi o altri solventi su pontili, banchine ed imbarcazioni.

ARTICOLO 14

Norme antinquinamento - antincendio

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per tutti i rifiuti nell'ambito dell'approdo dovrà essere osservato il piano di raccolta e di gestione prodotti dalle navi predisposto dalla società e di cui con la sottoscrizione del contratto di ormeggio l'utente prende piena conoscenza.

E' assolutamente vietato fare rifornimento di carburante fuori dallo spazio opportunamente previsto, in caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc.- il soggetto utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco, deve richiedere espressa autorizzazione alla Società.

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti dalla Società.

Per la protezione antincendio dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza: gli accessi e la viabilità interna all'area portuale dovranno consentire il transito e la manovra dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso; in caso di incendio o di inquinamento la Direzione dell'approdo interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando, ove ricorra il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell'approdo e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso, provvede a richiedere direttamente, se necessario, l'intervento dei Vigili del Fuoco o di ditte autorizzate all'espletamento dei servizi antinquinamento.

ARTICOLO 15

Efficienza delle unità e Sicurezza all'ormeggio

Tutte le unità che entrino nel porto, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della "Società" e dei suoi dipendenti. Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto di ormeggio debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza e porre in essere le dovute cautele per evitare il loro logoramento.

I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza.

Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienze di ormeggio, e da qualsiasi altra causa, risponde direttamente verso gli aventi diritto il

proprietario dell'imbarcazione che ha causato i danni medesimi.

Qualora il personale della società constati che un natante è in stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviserà immediatamente e telefonicamente il proprietario o possessore, affinché venga eliminato l'inconveniente: se questi non dovesse intervenire in tempo necessario alla risoluzione del problema, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno di qualsiasi azione nei suoi confronti.

ARTICOLO 16

Prescrizioni per gli utenti

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Società di chiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo delle unità e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale:

1. In caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o su banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Società, provvedendo nel contempo ad iniziare, con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata, informando il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in loco. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Società a spese del responsabile;
2. Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
3. Prima dell'ormeggio deve essere controllata l'assenza di residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
5. Il rifornimento di carburante alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione situato sulla banchina carburante.
6. I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
8. Accertarsi che la propria unità sia autosvuotante e, nel caso in cui non lo fosse, dotarla di adeguata pompa di sentina;
9. In caso di consistenti e/o persistenti piogge, l'utente è tenuto a verificare tempestivamente lo stato della propria imbarcazione. Eventuali interventi di urgenza attuati dal personale della "Porto di Sperlonga", al fine di evitare l'affondamento dell'unità, saranno addebitati all'utente;
10. Divieto assoluto di modifiche, anche se temporanee, alla struttura portuale (banchine, pontili, gradino di cortesia, ecc.) con qualsiasi oggetto od attrezzo, salvo specifica autorizzazione della Società.
11. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste; ogni allaccio in forma diversa da quella prevista, sarà perseguito.

ARTICOLO 17

Introduzione animali

All'interno dell'approdo gli animali da compagnia sono ammessi purchè tenuti a guinzaglio e muniti di museruola nel rispetto delle normative civiche vigenti. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

ARTICOLO 18

Assicurazione obbligatoria

Tutti i natanti che utilizzeranno l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione, in corso di validità dovrà essere presentata all'atto della sottoscrizione del contratto ed esibita a richiesta della Direzione dell'approdo che potrà richiederne l'integrazione del valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'approdo potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

ARTICOLO 19

Colonnine acqua/energia

A tutti coloro che non sono assegnatari di posto barca è vietato utilizzare l'energia elettrica e l'acqua potabile e non dalle colonnine ubicate nell'ambito dell'approdo se non espressamente autorizzati dalla Direzione.

L'uso dell'energia elettrica mediante il collegamento dell'unità, con proprio cavo, alla colonnina di servizio posta su banchine e pontili, è consentito solo esclusivamente durante la permanenza in barca dell'utente o di persona da lui demandata. Il personale di sorveglianza della "Porto di Sperlonga srl" è autorizzato, in caso di inosservanza di detta norma, al distacco immediato del cavo di connessione ed al deposito dello stesso sull'unità.

La fornitura di acqua potabile e di energia elettrica attraverso le colonnine avviene a mezzo di tessere magnetiche prepagate .

L'acqua non potabile viene fornita gratuitamente.

TITOLO III

ARTICOLO 20

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta alla competenza del Foro di Latina, con esclusione di qualsiasi altro.